

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(Provvedimento IVASS n.97/2020)

ALLEGATO 4-BIS

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

PAOLO MICHELINI, Agente, iscritto nel RUI alla **Sezione A** con nr. **000158565** in data **16/04/2007**, in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della **ASSINNOVATION SRL**, società Agente, iscritta nel RUI alla **Sezione A** con nr. **000319978** in data **19/10/2009**

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

- L'intermediario, in qualità di **Agente** e di legale rappresentante di Assinnovation Srl, mediante la propria agenzia, distribuisce i prodotti ed agisce in nome e per conto dell'impresa di assicurazione **Zurich Investments Life S.p.A.**
- Il presente contratto non viene distribuito in rapporto di libera collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche nella legge del 17 dicembre 2012 n.221.
- Nel caso di specie, il presente contratto è emesso da ZURICH INVESTMENT LIFE SPA con cui il distributore non ha una collaborazione orizzontale.

SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto:

- l'intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base)
- Nell'ambito della consulenza prestata, vengono rilevate le richieste e le esigenze del cliente, verificata l'adeguatezza del prodotto rispetto alle conoscenze ed esperienze, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento ed alla tolleranza al rischio del cliente e viene fornita una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del cliente. Nell'ambito della consulenza prestata, i rischi di sostenibilità sono integrati in coerenza con quanto definito da Zurich Investments Life S.p.A nella propria politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, che considera i criteri ESG nelle decisioni di investimento
- l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente
- l'intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)
- l'intermediario fornisce una consulenza su base indipendente
- l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo
- l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di Zurich Investments Life S.p.A
- l'intermediario distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una più imprese di assicurazione
- quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.
- l'intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; tali informazioni sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n.1286/2014 del 26 novembre 2014.
- l'intermediario fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di

investimento proposte; tali informazioni sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n.1286/2014 del 26 novembre 2014.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

- a) Il compenso percepito da **ASSINNOVATION SRL**, ha natura di:
- commissione inclusa nel premio assicurativo
 - onorario corrisposto direttamente dal contraente
 - altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
 - combinazione dei compensi su indicati
- b) L'ammontare dell'onorario corrisposto direttamente dal contraente è pari a € 0,00 o, in caso di impossibilità di indicare tale importo, specificare come quest'ultimo può essere calcolato
- c) Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto come da Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)
- d) Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo
- e) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.